



N° 6 del Reg. Del

COMUNE DI COMEGLIANS

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA del 29/03/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 18:00, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica come previsto dal Decreto del Sindaco prot. n. 4194 di data 27.03.2020. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
DE ANTONI STEFANO	Sindaco	X	
MAZZILIS MARCO	Consigliere	X	
DE BLASIS ANTONIO	Consigliere	X	
TARONI SILVIO	Consigliere	X	
MAZZOLINI GIOVANNI	Consigliere		X
NEGRO LUCREZIA	Consigliere		X
DELLI ZUANI MONIA	Consigliere	X	
PASCOLO PIERO	Consigliere	X	
TAVOSCHI ANGELO	Consigliere	X	
CESCUTTI FABIO	Consigliere	X	
DEL FABBRO ANGELO	Consigliere	X	

9

2

Assume la presidenza il signor Stefano De Antoni nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Gambino.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco: illustra il punto all'ordine del giorno dichiarando che nulla è mutato rispetto all'anno scorso.

Non siamo riusciti ad abbassare le tasse come ci eravamo proposti di fare

Il Consigliere Piero Pascolo: l'obiettivo è fallito in maniera colpevole perché i finanziamenti utilizzati per chiudere i mutui potevano essere utilizzati per abbassare le tasse soprattutto in un momento i tassi dei mutui erano bassi. Voto contro perché penso sia colpa dell'amministrazione comunale non avere trovato la copertura finanziaria per diminuire le tasse alla popolazione. Bisogna avere il coraggio di assumersi le proprie determinazioni perché quella volta si è voluto andare a favore della scelta del ragioniere. Si è trattato di una mancanza di visione. Le entrate per il Comune possono essere ottenute ricorrendo ad altro tipo di investimenti come le energie rinnovabili. Si poteva potenziare la centralina ad esempio per avere più entrate ed abbassare le tasse.

Il Consigliere Marco Mazzilis: i tassi dei nostri mutui sono fissi. Inoltre i soldi servivano per finanziare investimenti, non per ridurre le tasse quindi o si facevano i lavori o si chiudevano i mutui, e questo era l'unico modo per sgravare il bilancio.

Il Consigliere Piero Pascolo: i mutui si ridiscutono e ci sono norme che lo consentono. E' stata fatta un'operazione sbagliata.

Il Consigliere Marco Mazzilis abbiamo fatto la scelta per avere benefici nei prossimi anni e si è ragionato in questi termini qua.

Il Consigliere Piero Pascolo: i bilanci vanno discussi di anno in anno con la regione perché i trasferimenti regionali dipendono da scelte e criteri vecchi, cosa che questa amministrazione non ha fatto.

Il Sindaco: è necessario che ci sia sinergia tra tutti i Comuni.

Il Consigliere Piero Pascolo: Comeglians è penalizzato anche rispetto ai comuni limitrofi che hanno la stessa popolazione. Vedo inerzia della Giunta verso queste situazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno di data 13.01.2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18.01.2021, che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 739 al 783, della Legge 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 succitata il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili e, al secondo cpv, precisa che non costituisce presupposto d'imposta l'abitazione principale o assimilata, così come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della medesima legge, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da NICOLA GAMBINO, STEFANO DE ANTONI e stampato il giorno 08/04/2021 da Elena Piva. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

VISTI i seguenti commi dell'art. 1, L. 160/2019:

- il comma 748, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 750, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#), allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre, in presenza delle condizioni anzidette, saranno esenti a decorrere dal 2022;

- il comma 753, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1, comma 749, della L. 160/2019 secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- la detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c) punto 3) della L. 160/2019, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, sono considerati abitazioni principali;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATA la previsione del comma 48 della Legge 178/2020 che il quale prevede che partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

VISTO l'art. 1, comma 758, lettera d) della L. 160/2019 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'[articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#), sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1. L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno previo inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, delle aliquote e del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con delibera consiliare n. 7 del 15.06.2020;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 8 del 15.06.2020 con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

DATO ATTO, tuttavia, che ad oggi non risulta emanato il decreto né predisposta l'applicazione sopra citati e che pertanto si procederà all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU 2021 con la stessa modalità del 2020 (Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020);

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi della Comunità di montagna della Carnia;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.1 (Piero Pascolo) espressi da n.9 consiglieri presenti e votanti per quanto attiene l'atto in adozione;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.1 (Piero Pascolo) espressi da n.9 consiglieri presenti e votanti per quanto attiene l'immediata esecutività;

DELIBERA

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, per l'annualità 2021, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), così come risultanti dal prospetto di seguito riportato:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota ordinaria	9,6‰
Abitazione principale ed immobili equiparati ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	non costituisce presupposto d'imposta (esente)
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	6‰ con detrazione di € 200,00
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/1	10,6‰
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/7	10,6‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	1‰
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	aliquota 9,6‰ con riduzione del tributo al 75%
Terreni agricoli e terreni incolti (Comune montano)	esenti per legge
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1‰
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro	9,6‰ sul 50% del valore imponibile

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da NICOLA GAMBINO, STEFANO DE ANTONI e stampato il giorno 08/04/2021 da Elena Piva. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/2 e C/6 che non siano pertinenza dell'abitazione principale	7,6‰
Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	9,6‰ sul 50% del valore imponibile

3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;

4. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, entro i termini di legge, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

5. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n.8, contrari n.1 (Piero Pascolo) espressi da n.9 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

COMUNE DI COMEGLIANS

PROVINCIA DI UDINE

Ufficio Comune per il Servizio Finanziario - Servizio Gestione Economica e Finanziaria e Controllo di Gestione

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 DEL 19/03/2021

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità, legittimità, correttezza ed integrità dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile

COMEGLIANS, li 22/03/2021

Fabrizia Ortis / INFOCERT SPA

COMUNE DI COMEGLIANS

PROVINCIA DI UDINE

AREA CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 DEL 19/03/2021

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE dell'atto in oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio finanziario

COMEGLIANS, li 22/03/2021

Fabrizia Ortis / INFOCERT SPA

Comeglians

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno di data 13.01.2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18.01.2021, che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 739 al 783, della Legge 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 succitata il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili e, al secondo cpv, precisa che non costituisce presupposto d'imposta l'abitazione principale o assimilata, così come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della medesima legge, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

VISTI i seguenti commi dell'art. 1, L. 160/2019:

- il comma 748, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 750, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre, in presenza delle condizioni anzidette, saranno esenti a decorrere dal 2022;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da BARBARA COSSALTER e stampato il giorno 08/04/2021 da Elena Piva.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- il comma 753, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, della L. 160/2019 il quale fissa l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1, comma 749, della L. 160/2019 secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- la detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c) punto 3) della L. 160/2019, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, sono considerati abitazioni principali;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATA la previsione del comma 48 della Legge 178/2020 che il quale prevede che partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

VISTO l'art. 1, comma 758, lettera d) della L. 160/2019 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1. L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno previo inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, delle aliquote e del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con delibera consiliare n. 7 del 15.06.2020;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 8 del 15.06.2020 con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

DATO ATTO, tuttavia, che ad oggi non risulta emanato il decreto né predisposta l'applicazione sopra citati e che pertanto si procedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU 2021 con la stessa modalità del 2020 (Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020);

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi della Comunità di montagna della Carnia;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da BARBARA COSSALTER e stampato il giorno 08/04/2021 da Elena Piva.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
 Con voti

DELIBERA

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per l'annualità 2021, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), così come risultanti dal prospetto di seguito riportato:

Tipologia imponibile	Aliquota
Aliquota ordinaria	9,6‰
Abitazione principale ed immobili equiparati ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	non costituisce presupposto d'imposta (esente)
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	6‰ con detrazione di € 200,00
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/1	10,6‰
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/7	10,6‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	1‰
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	aliquota 9,6‰ con riduzione del tributo al 75%
Terreni agricoli e terreni incolti (Comune montano)	esenti per legge
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1‰
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	9,6‰ sul 50% del valore imponibile
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/2 e C/6 che non siano pertinenza dell'abitazione principale	7,6‰
Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	9,6‰ sul 50% del valore imponibile

2. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
3. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, entro i termini di legge, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
4. di dichiarare, con separata votazione, con voti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA Servizi Tributari
Parere tecnico – art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

In merito alla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Li, 18.03.2021

IL RESPONSABILE
dott.ssa Barbara Cossalter

(firmato digitalmente)